

N.R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA

[REDACTED] P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 208-1/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di Antonello Pisano (C.F. PSNNNL83R20L109U), nato a Terlizzi il 20.10.1983 e Caterina Guantario (C.F.GNTECRN87M47A285A), nata ad Andria il 07.08.1987, entrambi residenti in Andria in Via A. Fleming n.37, rappresentati e difesi dagli avv.ti Teresa Scaringella e Angela Zagaria, in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.06.2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 14.10.2024 Antonello Pisano e Caterina Guantario, rappresentando una debitoria di € 81.701,11 (oltre i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di € 30.000,00 (escluso il pagamento dell'organismo di composizione della crisi) in dieci anni con rate mensili da € 250,00. Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, dell'80% di tutti i crediti privilegiati, del 19,52 % di tutti i crediti chirografari.

I ricorrenti hanno rappresentato che l'unica fonte di reddito del nucleo familiare è lo stipendio mensile percepito dal Pisano, pari ad € 1.250,00, per l'attività di magazziniere presso la [REDACTED] oltre all'assegno unico in favore dei figli minori, pari ad € 400,00, atteso che la ricorrente Caterina Guantario non è produttrice di reddito. La ricorrente è comproprietaria al 50% con la sorella del compendio immobiliare di due unità immobiliari, sito in Andria alla [REDACTED] in catasto al foglio [REDACTED], p.lla [REDACTED], sub. [REDACTED] cat. A/3 - primo piano di 70 mq e al foglio [REDACTED], p.lla [REDACTED], sub. [REDACTED] cat. A/3, piano terra di 35 mq; il ricorrente è titolare di autovettura Polo targata [REDACTED].



L' OCC, rag. Saverio Amato, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Nel presente procedimento non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell' OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Tali condizioni sussistono nel caso di specie; la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è ascrivibile principalmente alla necessità di ricorrere a finanziamenti per sostenere la gestione ordinaria e straordinaria della famiglia, con particolare riferimento alla ristrutturazione dell'immobile divenuto casa coniugale e per l'acquisto del mobilio. A questa situazione si aggiungono una serie di vicissitudini familiari (spese mediche per la salute ricorrente, per [REDACTED], le alterne vicende lavorative del ricorrente) che hanno portato i ricorrenti a ricorrere a prestiti di società finanziarie.

I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.

In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere



meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti Antonello Pisano (C.F. PSNNNL83R20L109U) e Caterina Guantario (C.F. GNTCRN87M47A285A);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischio, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;



7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 3 luglio 2025

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

